



# COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 106 del 28.06.2024

**OGGETTO: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D. LGS. N. 267/2000, DELL'ART. 40-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 8, COMMA 7, DEL CCNL 16/11/2022 sui profili di compatibilità Economico-Finanziaria della ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) Parte Economica - Utilizzo Fondo Risorse Decentrate Anno 2024.**

Il giorno 28, del mese di giugno, dell'anno 2024, si è riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone del presidente avv. prof. Carmine Cossiga e dei componenti dott. Giuseppe Annese e dott. Gennaro Iervolino, per l'esame della **proposta n. 54, ricevuta in data 20 giugno**, sui profili di compatibilità Economico-Finanziaria della ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) Parte Economica - Utilizzo Fondo Risorse Decentrate Anno 2024.

## Premesso

- che, in data 20 giugno, ha ricevuto via mail la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14/06/2024, riflettente l'oggetto, predisposta dal Dirigente al Personale D.ssa Alessandra Iroso;
- che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”*;
- che l'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001 prevede che *“A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”*;
- che i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- che, come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'Organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il collegio dei revisori dei conti, deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

decentrata integrativa, attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”;

- che detto controllo deve essere effettuato dall’Organo di revisione economica – finanziaria prima dell’autorizzazione da parte dell’Organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo;

- che a seguito della sottoscrizione, in data 16/11/2022, del CCNL Personale del Comparto F.L. per il triennio 2019-2021, la nuova disciplina contrattuale di riferimento prevede la trattazione di materie elencate all’art. 7 nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa;

- che a norma dell’art. 8, comma 7, del CCNL 16/11/2022 “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto*”;

Vista la Determinazione n.703/2024 del 06/05/2024 avente ad oggetto: “Costituzione del fondo annuale delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nell’annualità 2024” , integrata da successiva determinazione n.1061/2024 del 25/06/2024 che, in allegato, riporta i seguenti valori di sintesi:

<b>Risorse stabili</b> comprensive dell’importo unico consolidato:	<b>€ 745.952,14</b>
<b>Risorse variabili soggette</b> a limitazione (art. 23 D.Lgs. n. 75/2017):	<b>0</b>
<b>Risorse variabili non soggette</b> a limitazione (art. 23 D.Lgs. n. 75/2017):	<b>€ 212.296,35</b>
<i>Quote incentivi funzioni tecniche</i>	<i>€ 126.000,00</i>
<i>Incentivi ANPR</i>	<i>€ 10.000,00</i>
<i>Somme di parte stabile non utilizzate nell’esercizio precedente</i>	<i>€ 57.014,17</i>
<i>Quota U.T. anni ‘21 ‘22 € 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 (art. 79 c.1 lett. b)</i>	<i>18.336,50</i>
Totale Risorse soggette al limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017:	<b>€ 753.064,05</b>
Totale Fondo risorse decentrate 2016 (al netto delle risorse neutre):	<b>745.952,14</b>
Decurtazione per il rispetto del limite 2016 ex art. 23, c. 2 D.Lgs 75/2017:	<b>7.111,91</b>
Totale risorse effettivamente disponibili:	<b>€ 559.356,79</b>
<i>di cui utilizzo risorse stabili:</i>	<i>€ 557.000,00</i>
<b>Risorse che non transitano nel fondo:</b>	
Fondo lavoro straordinario (art. 14 CCNL 01.04.1999):	<b>3,680.00</b>

**Precisato**

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- che la destinazione al personale delle somme finalizzate sopra indicate è soggetta, ovviamente, al loro preventivo integrale ed effettivo incasso;
- che il Collegio si riserva di esaminare, in concreto, l'uso di tali risorse nonché la conformità, in sede di applicazione dei singoli istituti contrattuali;

**Vista** l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) - parte economica, a fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori costituita dai seguenti documenti:

- **Relazione tecnico finanziaria illustrativa prot. n. 30028/2024** del 12/06/2024 circa il controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa (C.C.D.I.) parte economica - artt. 40 e 40-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. a firma del Responsabile del Servizio finanziario
- **Preintesa sull'ipotesi di CCDI 2024 del giorno 03 Giugno 2024** con il quale è stato approvato il riparto economico del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 nei termini che seguono:

*Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione*

*Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo*

Premi correlati alla performance organizzativa	€ 60.694,17
Indennità condizioni di lavoro - Rischio	€ 15.000,00
Indennità condizioni di lavoro - Maneggio valori	€ 1.000,00
Indennità turno	€ 145.000,00
Indennità di reperibilità	€ 35.000,00
Compensi ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 5.000,00
Indennità di servizio esterno	€ 45.000,00
Servizio messi	€ 1.000,00
Indennità funzione PM	€ 70.000,00
Specifiche responsabilità art. 70	€ 150.000,00
Maneggio Valori	€ 1.000,00
FINANZIAMENTO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 60.000,00
Turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione	€ 30.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 557.000,00</b>
Quote incentivi funzioni tecniche	€ 126.000,00
Incentivi ANPR	€ 10.000,00
Compensi Professionali legali	€ 30.000,00
Progetto obiettivo condono	€ 25.000,00
Proventi ex. Art. 208 CDS	€ 31.125,00

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Dato atto** che il fondo è stanziato sul capitolo 608, mentre i relativi contributi sono stanziati al capitolo 608/60 e l'IRAP è prevista al capitolo 608/70; i compensi avvocatura sono stanziati sul capitolo 12/10, che è comprensivo anche dei contributi a carico dell'Ente, mentre l'Irap è prevista al capitolo 608/70; gli incentivi per funzioni tecniche sono previsti nei quadri economici delle opere o dei servizi specificamente finanziati nei capitoli relativi, comprensivi dei contributi a carico dell'Ente; il progetto ex art. 208 cds è previsto al capitolo 154/50 anch'esso comprensivo dei contributi a carico dell'Ente;

### **Visti:**

- il bilancio di previsione 2024/2026;
- il D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità;
- il principio contabile applicato 4/2, punto 5.2 secondo il quale “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo,, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate” e “In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;

### **Osservato:**

- che le risorse destinate ai diversi istituti contrattuali vanno previsti, in base al loro utilizzo, anche provvisorio, sui diversi capitoli del PEG destinati agli altrettanti servizi dell’ente, nel rispetto del principio di specificazione di bilancio e dell’art. 147 del tuel
- che il concreto utilizzo del fondo destinato alle finalità indicate al comma 2 del citato art. 80, anche nelle more della definitiva costituzione e ripartizione del fondo relativamente agli istituti contrattuali fissi e ricorrenti, va opportunamente preceduto da apposite determinazioni di impegno per centri di responsabilità, ai sensi dell’art. 183 del tuel, nel rispetto del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, punto 5.2, lett. a) e dell’art. 147 del tuel, allegando prospetto analitico con individuazione, per ciascun dipendente, di quanto teoricamente dovuto per ciascun istituto contrattuale fisso e ricorrente;

### **Rilevato**

- che, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;
- che il fondo delle risorse decentrate per il finanziamento del salario accessorio, annualità 2024, del personale non dirigenziale dell’Ente, così come innanzi determinato, rispetta il limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017;

### **Preso atto**

- che il Comune di Afragola si trova nella condizione di dissesto finanziario e, pertanto, è sottoposto ai controlli in materia di spesa di personale da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il ministero dell’Interno (COSFEL);
- che nell’esercizio 2023 l’Ente ha rispettato tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, comma 557, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296;
- che le modalità di costituzione e destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'area Comparto per l'anno 2024 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale;
- che la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;

**Vista la Relazione tecnico finanziaria illustrativa** circa il controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa (C.C.D.I.) - Parte economica prot. n. 30028/2024 del 12/06/2024 a firma del Responsabile del Servizio finanziario che attesta la compatibilità dei costi relativi all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'area Dirigenti per l'anno 2024, rispetto ai limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente, ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale ed ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 7, del CCNL 16/11/2022,

### **L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO**

#### **ESPRIME**

Un positivo **giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile sulla Proposta di deliberazione n. 40/2024 del 14/06/2024, avente ad oggetto "Approvazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Economico 2024 - Autorizzazione alla sottoscrizione"**.

#### **ATTESTA**

la compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) – Parte economica anno 2024 del 03/06/2024, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21/05/2018, dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 7, del CCNL 16/11/2022.

#### **RACCOMANDA**

- che, nel 2024, il servizio finanziario eviti la gestione contabile del salario accessorio con un solo capitolo e garantisca che le risorse destinate ai diversi istituti contrattuali siano previste, in base al loro utilizzo, anche provvisorio, sui diversi capitoli del PEG destinati agli altrettanti servizi dell'ente, nel rispetto del principio di specificazione di bilancio e dell'art. 147 del TUEL.

#### ***L'Organo di Revisione Economico Finanziaria***

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino